



Promemoria: procedura di accreditamento al Tribunale amministrativo federale

¹ Il regolamento del Tribunale amministrativo federale concernente l'informazione (RS 173.320.4) e la direttiva per la comunicazione della giurisprudenza disciplinano l'accREDITAMENTO al Tribunale amministrativo federale.

² I **giornalisti e le giornaliste** che riferiscono regolarmente sulla giurisprudenza del Tribunale possono presentare al **Segretariato generale** una domanda scritta di accREDITAMENTO. La domanda può limitarsi alla cronaca giudiziaria di singole corti.

³ I giornalisti accREDITATI sono suddivisi **in due cerchie**. Alla prima cerchia appartengono di regola i giornalisti che fanno della cronaca giudiziaria la loro attività principale. Alla seconda appartengono i giornalisti per i quali la cronaca giudiziaria è un'attività accessoria. Analogamente alle disposizioni del Tribunale federale, i giornalisti della prima cerchia dedicano almeno l'80 per cento del loro tempo di lavoro alla cronaca giudiziaria, mentre i secondi esercitano questa attività a titolo accessorio. La prima cerchia riceve le sentenze con un periodo di attesa. La seconda cerchia riceve le sentenze il giorno in cui scade il periodo di attesa, con un certo anticipo. Nei casi particolarmente delicati soltanto i giornalisti della prima cerchia ricevono dal Tribunale la versione non anonimizzata della sentenza.

⁴ Chi richiede l'accREDITAMENTO deve presentare i **seguenti documenti**: (1) curriculum vitae; (2) un attestato del datore di lavoro che conferma la necessità del/la richiedente di possedere l'accREDITAMENTO; (3) una copia dell'accREDITAMENTO al Tribunale federale o al Tribunale penale federale, se il/la richiedente è già accREDITATO/a a uno di questi tribunali o a entrambi.

⁵ Il Servizio stampa esamina la domanda e dopo aver raccolto eventualmente ulteriori informazioni la sottopone **al/la segretario/a generale per decisione**. L'accREDITAMENTO può essere negato se sussistono dubbi fondati sull'affidabilità del/la richiedente.

⁶ Se la domanda di accREDITAMENTO è approvata, il/la richiedente riceve **una conferma scritta** con le seguenti indicazioni:

- Il/la giornalista accREDITATO/a riceve le prestazioni particolari di cui all'articolo 16 del regolamento concernente l'informazione.
- Il/la giornalista accREDITATO/a è tenuto/a a rispettare le regole del regolamento concernente l'informazione, della direttiva per la comunicazione della giurisprudenza e del presente promemoria (in particolare i termini del periodo di attesa e la protezione della personalità).

- Le sentenze e i comunicati stampa vengono messi a disposizione solo ed esclusivamente per uso personale. Non possono essere inoltrati ad altri colleghi o a terzi oppure essere resi accessibili in altri modi.

⁷ Il Tribunale amministrativo federale e i giornalisti accreditati sono legati da un rapporto di fiducia: affinché abbiano sufficiente tempo per trattare un caso concreto, i giornalisti accreditati ricevono in anticipo talune informazioni e s'impegnano a non inoltrarle ad altri colleghi o a terzi.

⁸ Se un/a giornalista accreditato/a viola le disposizioni del regolamento concernente l'informazione, il Tribunale amministrativo federale può comminare sanzioni che vanno dall'ammonimento alla revoca dell'accreditamento. Il Servizio stampa avvia la procedura a tal fine. Alle persone in questione è data quindi la possibilità di prendere posizione. In seguito il Servizio stampa prepara la decisione e la sottopone al/la segretario/a generale. Infine la decisione viene comunicata al/la giornalista, ed eventualmente ad altre persone (per esempio ad altri giornalisti accreditati o al datore di lavoro).

Per ulteriori informazioni:

Rocco R. Maglio, addetto stampa

+41 (0)58 465 29 86, medien@bvger.admin.ch